

## # LAVORO

*Sono un lavoratore con disabilità, assunto con la legge sul collocamento obbligatorio. In riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9395 del 12 aprile 2017, per tutelarmi dalla possibilità di licenziamento per superamento del periodo di comporto, chiedo se esiste una differenza, ai fini del computo, tra malattia per invalidità civile e malattia per altra causa.*

**N**ella sentenza della Corte di Cassazione n. 9395 del 12 aprile 2017, viene ribadito quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 della legge 68/99, secondo cui il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile assunto obbligatoriamente una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Infatti la sentenza rileva che non vanno comprese nel periodo di comporto le assenze per malattia legate all'invalidità, perché il datore di lavoro è venuto meno all'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Invece, in generale, le assenze per malattia legate all'invalidità comportano l'esonero dalle visite di controllo domiciliare (visite fiscali), ma rientrano nel periodo di comporto. Pertanto durante le assenze per malattia dovute a stati patologici connessi all'invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, i dipendenti pubblici e privati sono eso-

nerati dalle visite fiscali, ma i giorni di assenza sono regolarmente conteggiati nel periodo di comporto. Si sottolinea comunque che il comporto è regolato dai contratti collettivi nazionali. Pertanto resta fermo il trattamento di maggior favore previsto da questi, in caso di malattia dovuta a infortunio sul lavoro, a causa di servizio o a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, ma la malattia legata all'invalidità non è di per sé esclusa dal periodo di comporto.



## # SENZA BARRIERE

*Sono un progettista e sto ristrutturando a Milano un edificio privato, che ospita anche uffici aperti al pubblico. Quanti bagni per disabili devo realizzare? Qual è la normativa specifica di riferimento da seguire? C'è un parametro minimo in metri quadrati da considerare?*

**L**a normativa di riferimento è il decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236. In questo caso è l'articolo 3.4 lettera e) che prescrive la presenza di almeno un servizio igienico accessibile per le strutture aperte al pubblico, che abbiano una superficie netta uguale o superiore a 250 metri quadrati (per dimensioni minori il bagno accessibile non è obbligatorio, poiché l'accessibilità deve essere soddisfatta solo per gli spazi di relazione caratterizzanti il luogo/attività e il servizio igienico non è annoverabile tra questi). Gli uffici aperti al pubblico fanno parte delle tipologie

di unità immobiliari che il decreto fa rientrare tra i visitabili. In questa casistica gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta devono essere accessibili al pubblico e, nelle condizioni dimensionali dette, devono prevedere minimo un servizio igienico.